

RILASCIATE N. 9
COPIE AUTENTICHE
CON SENZA URGENZA,
APPOSTE MARCHE PER
UN TOTALE DI



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
NOME DEL POPOLO ITALIANO

Civitavecchia, il 29/11/09



IL CANCELLIERE

Il Tribunale di Civitavecchia
in composizione monocratica

nella persona della dott.ssa M. Elena Mastrojanni,
alla pubblica udienza del 26.09.08,
ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la
seguinte

SENTENZA

nella causa penale contro

TIZIO

nato a Frascati il 26.01.66,

dom. eletto in Roma, p.zza Margana n. 39, c/o il difensore di
fiducia, avv.to S. Spafford,

libero presente,

difeso di fiducia dall'avv.to S. Spafford del Foro di Roma,
presente,

CAIO

nato a Lanuvio il 23.03.60,

dom. eletto in Roma, p.zza S. Jacini n. 5, c/o il difensore di
fiducia, avv.to D. Zagami,

libero presente,

difeso di fiducia dall'avv.to D. Zagami del Foro di Roma,
presente,

IMPUTATI

Del delitto p. e p. dagli artt. 113 e 589 I e II comma c.p., perché,
nella rispettiva qualità di rappresentante legale della ditta

DITTA CAIO e di datore di lavoro il secondo e di
rappresentante legale della ditta **DITTA TIZIO**

Il primo, cooperando tra loro, per colpa dovuta a
negligenza, imprudenza ed imperizia, nonché inosservanza della
specifica normativa anti-infortunistica, cagionavano la morte di
Vinci Amerigo, che, effettuando l'attività di sopralluogo descritta
successivamente, precipitava dall'altezza di circa otto metri,
riportando molteplici gravi lesioni che lo conducevano a morte
pressochè istantanea, in particolare:

- il **CAIO** affidando al proprio lavoratore dipendente Vinci
Amerigo, in assenza di adeguata informazione e formazione in
ordine ai pericoli connessi al lavoro in quota, il compito di
effettuare un sopralluogo ad un'altezza di circa 8 metri (al fine
di visionare la struttura di copertura del tetto di un capannone,
ubicato all'interno dell'area aeroportuale di Fiumicino, per
fornire un preventivo alla **DITTA TIZIO**

, ditta incaricata di predisporre la suddetta

Sent. 1110/08

N° 3152/2211

N° 49707

Reg. gen.

SENTENZA

in data 26/9/08

depositata in Cancelleria

oggi 30/11/09

Il Cancelliere

Li.....

fatto avviso di che all'articolo

....c.p.p.

Il Cancelliere

Addi.....

inviato estratto alla Procura per
esecuzione e Ruolo Generale

Il Cancelliere

N.°.....

del campione penale

fatt... sched... casellario

Il Cancelliere

copertura), utilizzando allo scopo una piattaforma aerea marca Pinguely-haulotte n. CD102601, messa a disposizione dalla **DITTA TIZIO**, macchina che il **CAIO** provvedeva a manovrare personalmente, non prestando la dovuta attenzione alle varie fasi di svolgimento delle operazioni e non adottando idonee manovre atte ad evitare la caduta del Vinci, nonché consentendo che il citato lavoratore utilizzasse per lo svolgimento delle operazioni una cintura anti-caduta, dotata di un solo cordino di sicurezza, assolutamente inadatta alle operazioni da svolgere, che avrebbero potuto comportare l'eventualità di effettuare lo scavalco del cestello della piattaforma per accedere alle travi del tetto, destinate a sorreggere i pannelli della copertura, in luogo di una cintura anti-caduta dotata di un doppio cordino di sicurezza, che avrebbe consentito di mantenere comunque un punto di ancoraggio anche nella eventuale fase di passaggio dal cestello della piattaforma alle travi citate e viceversa (con violazione degli artt. 22 del D.L.vo 626/94 e 386 del DPR 547/55);

TIZIO, dopo aver affidato alla ditta del il compito di predisporre un preventivo per il compimento dei lavori di copertura del tetto del capannone, consentendo che all'interno del proprio cantiere venisse utilizzata la piattaforma aerea, descritta nel punto precedente, al fine di effettuare idoneo sopralluogo, da parte di soggetti di cui non si era verificata la specifica capacità di utilizzo e manovra del macchinario.

In Fiumicino il 28.06.2002.

In cui sono parti civili:

Vinci Felicetta, nata a Montecompatri il 5.09.55, **Vinci Amalia**, nata a Montecompatri il 19.09.48, **Vinci Lucilla**, nata a Montecompatri il 29.11.62, rappresentate e difese dal difensore a procuratore speciale avv. Rolando Grossi del Foro di Roma.

FATTO E DIRITTO

Con decreto del 15.02.07 del locale GUP gli imputati, come in epigrafe specificati, venivano tratti al giudizio del Tribunale per rispondere del reato loro ascritto nell'imputazione.

In via preliminare, rinviato il procedimento per consentire la rituale instaurazione del contraddittorio, alla presenza di entrambi gli imputati, veniva effettuata dal PM la relazione introduttiva ed altresì ammesse le prove; si procedeva poi, nelle udienze successive, all'acquisizione di documenti, all'istruttoria testimoniale (testi oculari Forgetta Ivan e Scognamiglio Giuseppe; teste Fucchi Maurizio, ex art. 210 c.p.p. -il quale si avvaleva della facoltà di non rispondere-; operante Giuliotti del Commissariato di PS di Fiumicino; operante Iezzi della Polizia Scientifica; ing. Buttarò, CT del PM; dott. Cavallo, CT della difesa del Pulcinelli; arch. Adotti, CT della difesa di PC; testi Dente, Marotta e Branchi), all'acquisizione della relazione di CT medico legale, fatta effettuare dal PM, ed all'esame

degli imputati; infine all'udienza del 26.09.08, dichiarata la chiusura dell'istruttoria dibattimentale, nonché l'utilizzabilità degli atti acquisiti al fascicolo per il dibattimento, si procedeva alla discussione; le parti concludevano come da verbale d'udienza.

All'esito del dibattimento, ritiene il giudice che seri ed insuperabili dubbi residuino in ordine alla circostanza che l'infortunio sul lavoro, da cui derivava l'evento mortale di cui alla contestazione, sia imputabile, in termini di responsabilità colposa, alla condotta degli imputati, nelle rispettive qualità; e tanto deve ritenersi in ragione della condotta tenuta dalla stessa vittima, caratterizzata da un grado di imprudenza tale, da rendere quantomeno plausibile l'ipotesi di un'interruzione del nesso causale, in ragione della suddetta condotta.

I dati in fatto acquisiti per certi, all'esito dell'istruttoria sono i seguenti:

- BR
- a) l'episodio in contestazione è avvenuto nel sito aeroportuale di Fiumicino, dove la ditta **DITTA TIZIO** era stata incaricata dalla ditta CMC di Ravenna –appaltatrice dell'incarico, da parte della società "Aeroporti di Roma"- di predisporre la copertura del tetto di un capannone (deposito denominato "Cargo");
 - b) il **TIZIO**, nella qualità, in ragione dei tempi ristretti di esecuzione dell'opera, si era determinato a contattare altra ditta, cui subappaltare parte di detto lavoro –ditta **DITTA CAIO** –, con il cui titolare si era accordato per incontrarsi, il pomeriggio dei fatti, per visionare insieme la struttura sui cui andava effettuato il lavoro in questione, e farsi fare dal **CAIO** un preventivo;
 - c) nel formalizzare l'incarico di effettuazione del sopralluogo, il **TIZIO** aveva inviato alla ditta del **CAIO** il Piano Operativo di Sicurezza del cantiere, allo scopo di consentire che il sopralluogo si svolgesse nel rispetto di detto piano (cfr. doc. in atti);

- d) il **CAIO** recatosi sul luogo dell'appuntamento insieme al Vinci, prima che giungesse il **TIZIO** (**TIZIO** che, a detta del **CAIO**, era in ritardo rispetto all'orario concordato), aveva assunto la determinazione autonoma di salire su una piattaforma aerea, che aveva rinvenuto in loco, con le chiavi inserite, e che aveva ritenuto essere stata lasciata lì appositamente, per consentire il suo sopralluogo;
- e) la piattaforma in questione era di proprietà della ditta CMC (cfr. dich. CT PM ing. Buttarò); i dipendenti della ditta **DITA TIZIO** la quale disponeva, anche in quel cantiere, di altre piattaforme di sua esclusiva proprietà- laddove avessero avuto necessità di usare la piattaforma della CMC, ne erano facultizzati, previa richiesta di autorizzazione al responsabile del cantiere -cfr. testimonianza dipendenti Scognamiglio e Iorgetta-;
- f) il Vinci era dipendente della ditta del **CAIO**, da pochissimo tempo costituita (il Vinci risultava assunto da soli due giorni), e, benché non vi fosse stato materialmente il tempo per effettuare la formazione del dipendente, pur tuttavia il **CAIO** conosceva il Vinci da almeno dieci anni come persona esperta e competente nel settore delle coperture in lamiera, nonché adeguatamente informato sulle cautele da adottare, anche in ragione della pregressa esperienza lavorativa comune quali dipendenti (cfr. testimonianza Branchi); i due avevano peraltro deciso, una volta rimasti entrambi senza lavoro, di "mettersi in società", pur risultando formalmente intestata al solo Pulcinelli la titolarità della ditta, in ragione dell'ostacolo costituito dalla qualità di "protestato" in capo al Vinci;
- g) sia il **CAIO** che il Vinci indossavano i dispositivi individuali di protezione; in particolar modo, il Vinci indossava una cintura anti-caduta, dotata di un solo cordino di sicurezza;

- h) il CAIO manovrava nell'occasione personalmente la piattaforma, arrivando sino in quota, all'altezza di mt. 8 circa, allorchè spegneva il motore del mezzo e cominciava ad ispezionare visivamente il sito; in quel mentre, girato di spalle rispetto al Vinci, sentiva un urlo e si avvedeva della caduta in terra dell'operaio;
- i) dall'ispezione del corpo del Vinci (cfr. rilievi della Polizia Scientifica e fotografie in atti, testimonianze e CT) si accertava l'utilizzo, da parte dello stesso, del casco, della cintura di sicurezza, con imbracatura alle spalle e corda di ritegno con moschettone di aggancio, guanti da lavoro e scarponi;
- j) è stata altresì acclarata l'idoneità del cestello che "conteneva" il CAIO ed il Vinci a evitare cadute accidentali (cfr. CT PM in atti), siccome dotato di idonei parapetti -sebbene uno di essi si presentasse deformato-;
- k) il Vinci è deceduto pressochè immediatamente, in conseguenza delle gravissime e plurime lesioni riportate nell'impatto al suolo (cfr. CT medico legale in atti).

A tali circostanze di fatto, devono aggiungersi poi le seguenti considerazioni, in punto di condotta colposa del datore di lavoro, anch'esse risultate provate dall'istruttoria dibattimentale:

- l) il CAIO non era venuto meno ai doveri formazione/informazione in ordine ai pericoli connessi al lavoro in quota, doveri che gravavano sul medesimo, nella specifica qualità di datore di lavoro -avuto altresì riguardo alla circostanza che il Vinci fosse proprio dipendente da soli due giorni- in ragione della conoscenza che aveva della formazione già impartita al Vinci in altre sedi lavorative -ove il CAIO ed il Vinci svolgevano il medesimo lavoro in quota quali dipendenti della medesima ditta-, nonché della notevole esperienza maturata dal Vinci sul campo, in molti anni di lavoro nello specifico settore;

m) il dispositivo di sicurezza fornito dal **CAIO** al proprio dipendente è stato ritenuto dal CT del PM assolutamente conforme alla normativa vigente (che non imponeva il doppio cordino di sicurezza);

n) non è stata confermata dall'istruttoria la circostanza –non contestata ma dedotta dal CT di PC-, relativa al cattivo uso del dispositivo di protezione, costituito dalla cintura di imbracamento; al contrario, l'escussione e del CT del PM e dell'ispettore del lavoro Marotta hanno consentito di escludere con certezza tale circostanza; l'ispettore Marotta, riguardo l'intera vicenda, ha altresì formulato un giudizio di totale rispetto della normativa antinfortunistica.

M
Pertanto, avuto riguardo a tutte le circostanze siccome ricostruite, deve ritenersi pienamente condivisibile l'ipotesi formulata dal CT del PM (*quanto alla dinamica dell'infortunio mortale*), di uno sganciamento volontario del Vinci, tramite apertura del moschettone di sicurezza, allo scopo di uscire dal cestello e verosimilmente salire sulla trave situata a mt. 8 di altezza, onde verificare con esattezza il lavoro da svolgersi.

Invero, la caduta del Vinci dal cestello non può spiegarsi altrimenti, che con uno sganciamento volontario, avuto riguardo all'accertato utilizzo dei dispositivi di sicurezza, verificati come funzionanti (*cf. risultanze della verifica effettuata dall'ispettore del lavoro*); e d'altronde, un'iniziativa siffatta appare pienamente compatibile con il ruolo di fatto paritario tra i due uomini saliti sulla piattaforma, in coerenza con le funzioni svolte all'interno della ditta **DITTA CAIO** dal predetto lavoratore.

Orbene, stando così le cose, deve ritenersi che la condotta tenuta nell'occasione dal lavoratore, per i profili quantomeno di dubbio sussistenti in ordine alla sua abnormità, abbia spezzato il nesso causale tra gli eventuali proff di colpa – quand'anche ricostruibili in capo al datore di lavoro- e l'evento mortale.

Invero, quand'anche il **CAIO** avesse tenuto la condotta alternativa corretta (*in ipotesi, fornendo al lavoratore una cintura con doppio cordino di sicurezza*), l'evento mortale si sarebbe comunque verificato (*avendo l'istruttoria dimostrato come anche il doppio cordino avrebbe dovuto essere sganciato per uscire dal cestello*), in ragione della condotta assolutamente imprudente ed imprevedibile del lavoratore, il quale, nello sganciarsi il moschettone di sicurezza (al verosimile scopo di salire sulla trave, per guardare da vicino la sede del lavoro) si deve ritenere abbia posto in essere un'azione volontaria, improvvisa, non "preavvisata", rispetto alla quale alcuna precauzione utile poteva essere presa.

In altri termini, dovendosi ritenere provato che il Vinci, in ragione della specifica esperienza maturata nel settore, fosse ben consapevole dei rischi cui si esponeva nello sganciare il moschettone, per uscire dal cestello –sicchè alcun addebito di colpa in termini di formazione/informazione può essere mosso al **CAIO**, e non potendosi pretendere dal **CAIO** una condotta di sorveglianza puntuale ed ininterrotta sul lavoratore, non può ritenersi addebitabile alla condotta del
l'evento della caduta del lavoratore.

Quanto poi alla posizione del **TIZIO** vale evidenziare come non sia stata provata la circostanza dedotta in imputazione, vale a dire che costui abbia consentito all'utilizzo della piattaforma, all'interno del cantiere, da parte di soggetti di cui non si era verificata la specifica capacità di utilizzo e manovra del macchinario.

Invero, dal complesso delle circostanze sinora illustrate appare quantomeno declinabile in termini di dubbio la circostanza che il **TIZIO** abbia consentito a tale utilizzo; l'utilizzo della piattaforma aerea è risultato invero –con maggior verosimiglianza– frutto di un'iniziativa autonoma del **CAIO** (*il quale, trovata la piattaforma sul posto con le chiavi inserite, decideva di utilizzarla*), che del consenso asseritamente prestato dal **TIZIO** (*espressamente, in via preventiva, o in via di fatto, non presentandosi in loco all'orario concordato per l'appuntamento*).

I lavoratori, pur presenti in cantiere, nelle vicinanze del fatto, escussi quali testimoni, non risultano essersi minimamente avveduti della circostanza che stessero facendo ingresso nel cantiere soggetti estranei –quali di fatto si mostravano essere il CAIO ed il Vinci-, a conferma della circostanza che costoro non avessero chiesto a chicchessia l'autorizzazione all'utilizzo della piattaforma; tale circostanza offre piena conferma di quanto onestamente dichiarato dal CAIO stesso, nel corso dell'esame dibattimentale cui l'imputato si è sottoposto.

Quanto poi all'accesso al cantiere –peraltro sito in zona aeroportuale-, l'istruttoria ha dimostrato un'assenza totale di controllo, al riguardo, di cui devono piuttosto ritenersi responsabili gli organi della ditta CMC, titolare del cantiere medesimo (cfr. dich. CT PM ing. Buttaro, pag. 20, ud. 28.02.08); e tale assenza di controllo conferma e spiega la circostanza dell'accesso libero al cantiere da parte del CAIO e del Vinci, dimostrando l'estraneità alla vicenda del

Quanto poi all'accesso alla specifica piattaforma aerea, anche in relazione a tale circostanza, non si rinvencono elementi di imputazione causale diretta al TIZIO quanto semmai agli organi della ditta CMC, in relazione all'imprudente prassi di cantiere, della libera disponibilità di fatto del mezzo, con le chiavi dell'accensione inserite, da parte di chicchessia.

Deve ritenersi pertanto che, non potendosi ricostruire l'esatta derivazione causale dell'evento mortale dalla condotta dei due imputati, gli stessi vadano pertanto assolti dal reato come loro ascritto, per insuperabile insufficienza probatoria sulla sussistenza stessa del fatto di reato.

Il carico del ruolo del giudicante giustifica la riserva di giorni novanta per il deposito della motivazione.

P.Q.M.



Visto l'art. 530 comma II c.p.p., assolve gli imputati dal reato loro ascritto, perché il fatto non sussiste;

giorni novanta per la motivazione.

Civitavecchia, 26.09.08.

IL GIUDICE

M. E. Mastrojanni



lu